

## **Indennità di malattia e maternità lavoratori part time: le nuove istruzioni arrivano dall'inps**

a cura di Antonio Gigliotti

Arrivano dall'Inps le nuove istruzioni circa le modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto). Il pagamento avviene, secondo quanto precisato dall'istituto previdenziale con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, mediante l'utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili (UNIEMENS) tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la "retribuzione teorica" contenuta nel predetto flusso va, in taluni casi, riproporzionata.

### **Premessa**

L'INPS ha provveduto a fornire, **con circolare n. 30 del 3 marzo 2010**, ulteriori istruzioni circa le modalità di liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto).

Pagamento che deve avvenire, come precisato dall'istituto previdenziale, mediante l'utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili (UNIEMENS) tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la "retribuzione teorica" contenuta nel predetto flusso va, in alcuni casi, riproporzionata.

### **Osserva**

È da segnalare comunque che, oltre a fornire le nuove istruzioni di cui sopra, la pubblicazione della circolare in commento comporta anche l'immediata eliminazione dei modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame.

## **Part time orizzontale**

In particolare l'Inps, con la circolare n. 30 del 3 marzo 2010, ha reso noto:

### ✎ **in merito al contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale che:**

- lo stesso si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro. La retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta quindi già di per sé ridotta con la conseguente applicazione in tal caso quindi dei criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time.

Ciò posto l'istituto previdenziale ha precisato che in tali casi:

### ➤ **ai fini della liquidazione delle indennità di malattia e di congedo di maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o posticipato), va presa a riferimento:**

- la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile;
- ed in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione del mese precedente la data di cessazione o sospensione (o, comunque, dell'ultimo periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente la data di inizio del periodo indennizzabile);

### ➤ mentre **ai fini del congedo parentale** va presa a riferimento:

- la retribuzione teorica (già ridotta) del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale stesso.

## **Part time verticale o misto**

Invece l'istituto previdenziale con la circolare in commento,

### ✎ **in merito al contratto di lavoro:**

- **a tempo parziale di tipo verticale** ossia in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno
- e
- **a tempo parziale di tipo misto** ossia nel caso in cui l'orario ridotto si alterna all'orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell'anno

ha reso noto che:

- **ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità**, potrebbe essere necessario in alcuni casi riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento.

Quindi:

- nel caso di **operai**, per individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
  1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei **12 mesi** solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l'importo ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
  2. moltiplicare l'importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
  3. dividere l'importo ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 26.

*Esempio:*

- *Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009*
- *Somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 7.200 euro*
- *Numero mensilità annue: 13*

Pertanto:

1.  $7200 \text{ euro} : 12 \text{ mesi} = 600 \text{ euro}$
2.  $(600 \text{ euro} \times 13.000) : 12.000 = 650 \text{ euro}$
3.  $650 : 26 = 25 \text{ euro (RMGG)}$

- nel caso di **impiegati**, per individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
  1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei **12 mesi** solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l'importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)<sup>[3]</sup>;
  2. moltiplicare l'importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
  3. dividere l'importo ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 30.

*Esempio:*

- *Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009*
- *Somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 9.000 euro*
- *Numero mensilità annue: 14*

Pertanto:

1. 9.000 euro: 12 mesi = 750 euro
2. (750 euro X 14.000): 12.000 = 875 euro
3. 875 : 30 = 29,16 euro (RMGG)

➤ **invece ai fini del calcolo del congedo parentale**, congedo fruibile per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste ed indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti), va presa a riferimento:

- ➔ la retribuzione giornaliera (non comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive) risultante dalla divisione della retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del congedo parentale per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese considerato.

#### **Osserva**

Come precisato dall'Inps L'indennità di congedo parentale, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera andrà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in questione.

### **Innovazioni procedurali e istruzioni operative**

Infine con la circolare in commento l'Inps ha precisato che al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, **le sedi, in attesa dell'aggiornamento della procedura informatica, dovranno:**

- **utilizzare esclusivamente i dati già presenti in UNIEMENS**, secondo i distinti criteri di calcolo, per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità, congedo parentale a pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto.

Comunque nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso UNIEMENS da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell'indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella [circolare 28/2007](#) (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

*Approfondimenti sul tema:*

[Guida pratica alla nuova denuncia UNIEMENS](#)

*Documento pubblicato in data 17/03/2010*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.